

CAMERA DEI DEPUTATI N. 858

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BARBARESCHI, BO, BOGGIANO PICO, PALLASTRELLI, NEGRO, TERRACINI, FANTUZZI, RISTORI, CEMMI, BUIZZA, PIECHELE, BENEDETTI, MAGRI, MOLINARI, ASARO, CARISTIA, SANMARTINO, SAVARINO, GRAMMATICO, CONDORELLI, RUSSO SALVATORE, NASI, FIORE, PRESTISIMONE, TERRAGNI, DE BOSIO, TRABUCCHI, e MARZOLA

APPROVATA DALLA COMMISSIONE SPECIALE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE RELATIVI A PROVVIDENZE PER LE ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI

nella seduta del 6 maggio 1954 (Stampati nn. 157, 230, 235, 253, 291, 376, 389, 397)

Provvedimenti a favore delle località della Lombardia, della provincia di Genova, della valle del torrente Trebbia, del Trentino-Alto Adige, della Sicilia, della provincia di Verona e della provincia di Rieti, disastrate dalle alluvioni eccezionali dell'estate e autunno 1953

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 7 maggio 1954

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 5 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, a favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno del 1951, sono estese alle località della Lombardia, della provincia di Genova, della valle del torrente Trebbia, del Trentino-Alto Adige, della Sicilia, della provincia di Verona e della provincia di Rieti disastrate dalle alluvioni dell'estate e dell'autunno 1953.

È autorizzata all'uopo la spesa di lire 6 miliardi.

ART. 2.

Le provvidenze disposte a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951 con gli articoli da 1 a 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese alle località di cui all'articolo precedente disastrose dalle alluvioni dell'estate e dell'autunno 1953.

È autorizzata all'uopo la spesa di lire 1 miliardo.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 7 della stessa legge è fissato al 31 dicembre 1954.

ART. 3.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalle leggi richiamate nei precedenti articoli debbono essere presentate, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, rispettivamente all'Ufficio del Genio civile e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati ne abbiano dato preventivamente notizia agli uffici rispettivamente indicati nel precedente comma e questi abbiano proceduto all'accertamento del danno.

ART. 4.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti straordinari, da iscriversi rispettivamente negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste:

- a) in relazione all'articolo 1:
 - lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1954-55;
 - lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1955-56;
 - lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1956-57;
- b) in relazione all'articolo 2:
 - lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1954-55.

Le somme non impiegate in un esercizio potranno essere impiegate negli esercizi successivi.

ART. 5.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1954-55 sarà fatto fronte con un prele-

vamento dal fondo di riserva iscritto nel bilancio del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

Alla ripartizione tra le province interessate delle somme destinate alle provvidenze di cui alla presente legge provvederanno, ciascuno per la propria competenza, il Ministro per i lavori pubblici e il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con propri decreti, sentiti preventivamente, per quanto riguarda le province delle regioni a statuto speciale, i loro assessori dei lavori pubblici e dell'agricoltura.